



# DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 11 del 23/05/2018

## 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

**\*\* CALCIO A 11 \*\***

**TORNEO RICREATIVO DI CALCIO A 11  
"DA TUCCIO"**

## 2. RISULTATI GARE

### 9^ GIORNATA DI ANDATA

ASI	POTENTIA 17	0	1
-----	-------------	---	---

### 7^ GIORNATA DI RITORNO

CAFFE' PRETORIA	ENEGASTRIVIGNO	4	1
VERDERUOLO	I NERI PER CASO	2	1
TIM BASENTO	IL SATELLITE	1	2
ASI	GIARROSSA	RINVIATA	
POTENTIA 17	ATL.TITO	1	2

### 8^ GIORNATA DI RITORNO

ATL.TITO	ASI	5	0
GIARROSSA	TIM BASENTO	RINVIATA	
IL SATELLITE	VERDERUOLO	2	0
I NERI PER CASO	CAFFE' PRETORIA	RINVIATA	
ENEGASTRIVIGNO	SP.AVIGLIANO	2	3



DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza (PZ)  
Tel 0971.594168/9 Fax 0971.1831036

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [cppotenza@figcbasilicata.it](mailto:cppotenza@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



**9^ GIORNATA DI RITORNO**

SP.AVIGLIANO	I NERI PER CASO	3	0	VDGS
CAFFE' PRETORIA	IL SATELLITE			VDGS
VERDERUOLO	GIARROSSA	Referto non pervenuto		
TIM BASENTO	ATL.TITO	Referto non pervenuto		
POTENTIA 17	ASI	0	3	

**3. GIUSTIZIA SPORTIVA DEL TORNEO**

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. Mariano COLUCCI ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

**GARE DELLA SETTIMA GIORNATA DI RITORNO**

- **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr**

MATTIACCI GAETANO (IL SATELLITE)

**AMMONIZIONE III infr**

SABIA ANTONIO (ATL.TITO)

**AMMONIZIONE II infr**

JADAMA ANSUMANA (I NERI PER CASO)  
 SABIA ENZO (IL SATELLITE)  
 ROSATO DOMENICO (POTENTIA 17)  
 SCOCUZZO ROCCO (POTENTIA 17)

**GARE DELL' OTTAVA GIORNATA DI RITORNO**

- **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE I infr**

GERARDI GIUSEPPE (SP.AVIGLIANO)

**GARE DELLA NONA GIORNATA DI RITORNO****GARA SPORTING AVIGLIANO - I NERI PER CASO**

Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale;

Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori;

Atteso che dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto si evince che al 32' del secondo tempo l'allenatore della Società I NERI PER CASO, Sig. Tomay Ousman, veniva allontanato dal terreno di gioco poiché protestava con fare irrispettoso nei confronti del D.G. entrando più volte sul terreno di gioco.

Successivamente, alla ripresa della gara, a seguito di una nuova decisione assunta dal D.G, il Sig. Tomay Ousman, che si trovava nei pressi degli spogliatoi, rientrava nuovamente sul terreno di gioco correndo e inveendo contro il D.G.

Quest'ultimo, pertanto, invitava nuovamente il Sig. Tomay Ousman ad uscire dal terreno di gioco e nonostante l'intervento del capitano e del vice capitano, invitati dal D.G. ad intervenire, il Sig. Tomay Ousman decideva di non abbandonare più il terreno di gioco.

A seguito dei detti accadimenti, il direttore di gara, non riusciva in alcun modo a far riprendere il gioco e decideva, pertanto, di sospendere definitivamente la gara.

P.Q.M.

SI DELIBERA

- di assegnare alla Società I NERI PER CASO, ai sensi dell'art.17 del C.G.S., la perdita della gara con il seguente punteggio:

**SPORTING AVIGLIANO - I NERI PER CASO 3-0**

- di inibire fino al 14.06.2018 l'allenatore della Società I NERI PER CASO, Sig. Tomay Ousman.

#### **GARA CAFFE' PRETORIA - IL SATELLITE**

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali, il referto arbitrale e il relativo supplemento di rapporto che assumono valore di "prova privilegiata" da cui si evince che al 40° del primo tempo, dopo alcuni falli commessi da calciatori di entrambe le società e dopo un primo parapiglia tra le due compagini di gioco, il direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la partita ritenendo che non vi erano più le condizioni per proseguire la gara a seguito di una rissa che vedeva coinvolti numerosi atleti di entrambe le squadre.

Ciò premesso questo organo giudicante, esaminati i fatti descritti negli atti ufficiali, ritiene che la decisione dell'arbitro di sospendere la gara sia sproporzionata rispetto agli accadimenti.

Come noto, l'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuisce all'arbitro il potere di *"astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"*;

Di conseguenza se da un lato l'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. concede all'Arbitro un potere discrezionale nella determinazione della sospensione della partita, d'altro stabilisce che la detta decisione non sia basata su timori o impressioni, ma trovi giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti.

Inoltre, prima di adottare tali eccezionali decisioni l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere ed esperire tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non consentano il ripristino delle condizioni di normalità, il direttore di gara deve sospendere definitivamente la gara.

Orbene, nel caso di specie, non appare che gli accadimenti (come risultanti dagli atti ufficiali) possano aver integrato una turbativa immanente e una situazione di oggettivo pericolo tale da indurre il direttore di gara ad interrompere la gara.

Dagli atti ufficiali, peraltro, non si evince alcun tentativo posto in essere dal direttore di gara atto a ripristinare una situazione di normalità.

Si rileva, difatti che il direttore di gara, in seguito alla rissa, non comminava gli eventuali provvedimenti di espulsione, non richiamava a sé i due capitani per ricostituire l'ordine e verificare l'effettiva condizione di prosecuzione della gara, ma riteneva di sospendere immediatamente la gara in forma definitiva.

Peraltro, considerato che lo stesso arbitro non riferiva di una sua situazione di condizionamento psicologico o di rischio per la propria incolumità fisica la decisione di sospendere definitivamente la gara deve ritenersi abnorme.

P.Q.M.

In considerazione di quanto sopra, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del CGS

DELIBERA

- di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dal direttore di gara e pertanto ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Basilicata per quanto di competenza.

• A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

CAVUOTI GIUSEPPE

(POTENTIA 17)

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza del 23/05/2018

IL SEGRETARIO  
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE  
(Antonio DI BENEDETTO)